



**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Assunzione a tempo determinato – signora G.C.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto il Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L e modificato da ultimo con decreto 12 novembre 2013, n. 76 ed in particolare il Capo II relativo al reclutamento di personale a tempo determinato;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, di tale regolamento le modalità relative all'individuazione del personale da assumere a tempo determinato non si applicano nei confronti del personale da assegnare presso le segreterie del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale, nonché presso l'Ufficio di Gabinetto, tenuto conto del rapporto fiduciario che caratterizza dette posizioni di lavoro;

Visto inoltre l'articolo 12 del sopra citato regolamento il quale stabilisce al comma 1 che le assunzioni a tempo determinato sono disposte, fra l'altro, nella corrispondente posizione economico professionale secondo la tabella allegato A);

Visto l'art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, che detta disposizioni relative all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione;

Visti in particolare i commi 1 e 2 del sopra citato articolo 18, secondo i quali l'Ufficio di Gabinetto costituisce il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e alla trattazione degli affari riservati alla competenza del medesimo, che fa parte parte dell'Ufficio medesimo anche l'Ufficio Stampa, nonché viene stabilita la dotazione organica complessiva dell'Ufficio di Gabinetto nel numero massimo di venti unità;

Visto l'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato;

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;

Vista la nota Protocollo: RATAA/0022942/28/09/2022-P con la quale il Presidente della Regione, ha chiesto l'assunzione a tempo determinato, nella posizione economico-professionale B3, della signora G.C. per una anno a decorrere dal 24 ottobre 2022, con assegnazione presso l'Ufficio Stampa;

Vista la successiva nota Protocollo: RATAA/0023071/29/09/2022-A, con la quale viene richiesta l'assegnazione della signora G.C. a decorrere dal 17 ottobre p.v. anziché dal 24 ottobre, come inizialmente indicato;

Preso atto che la signora G.C. risulta essere in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione;

Ritenuto, quindi, di disporre l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013, dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora G.C., nella posizione economico-professionale B3, livello iniziale – profilo professionale di assistente, con decorrenza 17 ottobre 2022 fino al 16 ottobre 2023 compreso e comunque non oltre la durata in carica del Presidente della Regione;

Visto l'art. 2 della legge regionale di stabilità n. 8 di data 20 dicembre 2021 che ha abrogato il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 sopra citata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2022, n. 2, concernente le "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

Visto l'art. 23, comma 8, del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede per il personale assunto in servizio a tempo determinato un periodo di prova pari a due mesi di servizio effettivamente prestato decorso il quale l'assunzione diventa definitiva per il periodo previsto;

Visti l'art. 27, comma 4 e l'art. 29, comma 2 del contratto collettivo citato e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dei quali nel caso di dimissioni il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato deve dare comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i prescritti termini di preavviso, pari a 10 giorni di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso dal rapporto;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 di data 22 dicembre 2021 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 di data 22 dicembre 2021 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Accertata la disponibilità di fondi sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni;

decreta

- di disporre l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 11, comma 2, del regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013, dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora G.C., nella posizione economico-professionale B3, livello iniziale – profilo professionale di assistente, con decorrenza 17 ottobre 2022 fino al 16 ottobre 2023 compreso e comunque non oltre la durata in carica del Presidente della Regione.

La signora in oggetto sarà assegnata all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione – Ufficio Stampa; alla stessa spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale B3 – livello iniziale, profilo professionale di assistente.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà comunque cessare anche prima della scadenza con il venir meno del rapporto fiduciario collegato alle funzioni ricoperte.

Alla stessa saranno applicate le disposizioni del contratto collettivo vigente stabilite per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la temporaneità del rapporto nonché le disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, ed in particolare l'art. 23, comma 8, che prevede per tale personale un periodo di prova pari a due mesi di servizio effettivamente prestato, decorso il quale l'assunzione diventa definitiva per il periodo previsto.

Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso; in tutti gli altri casi il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato è tenuto ad un preavviso pari a 10 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi già impegnati sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'articolo 28, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Michael Mayr**

**Firmato digitalmente**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).